

---

# Accertamento fiscale: effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese

---

di [Fabio Carriolo](#)

Pubblicato il 14 Febbraio 2018

Facciamo il punto sul caso dell'accertamento nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese. Ricordiamo che dal 2014 l'estinzione di una società ha effetto, ai fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, a seguito del decorso di 5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese: quali sono gli effetti pratici di tale normativa? La cancellazione dal registro delle imprese equivale all'estinzione della società?

Secondo l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 21.11.2014 n. 175 (*"Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"*), l'estinzione di una società ha effetto, ai fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, a seguito del **decorso di 5 anni dalla richiesta di cancellazione** del Registro delle imprese.

Questa disposizione normativa, che sfavorisce le società producendone una sorta di "sopravvivenza" virtuale ai fini degli atti impositivi e di riscossione del fisco, non opera però retroattivamente, come ha precisato la Corte di Cassazione, da ultimo nell'*ordinanza 4.9.2017, n. 20752* della sezione tributaria.

La sua efficacia è pertanto limitata agli atti notificati a società cancellate **a partire dal 13.12.2014**.

## In sintesi...

La questione che qui interessa trae origine dall'accertamento notificato dall'[Agenzia delle Entrate](#) nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, nella persona dell'ex liquidatore di tale società.

A seguito dell'impugnazione dell'atto si innescava il [contenzioso](#), in seno al quale la CTR, pur respingendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevava che l'ente, proprio perché estinto, non

poteva essere destinatario di alcun atto, ma doveva essere comunque riconosciuto il diritto di difesa.

L'Agenzia delle Entrate ha presentato così ricorso per cassazione affermando che, secondo la nuova norma (art. 28, c. 4, D.Lgs. n. 175/2014), l'estinzione acquistava efficacia solo con il decorso di un quinquennio.

Secondo l'Agenzia, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile fin dal primo grado, dato che era stato proposto da un soggetto ormai estinto e privo di capacità processuale.

Nel confermare la sentenza di appello, la Corte, con la citata ordinanza n. 20752/2017, ha osservato che la nuova norma sulle società estinte non è retroattiva e ha quindi valenza solo ed esclusivamente per le cancellazioni presentate a decorrere dal 13.12.2014. I giudici di legittimità hanno dunque rilevato che effettivamente la CTR avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio promosso dall'ex liquidatore della società cancellata, attesa la carenza di capacità processuale[1].

*Vuoi approfondire l'argomento? Ti invitiamo a leggere:*

["Effetto estintivo di](#)

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

**A partire da 15€ al mese**

Scegli il tuo abbonamento